



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n. 84 TFT 12 del 29 settembre 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2020/2021, troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 29 settembre 2020.

E' presente il
rappresentante AIA AB La Cara Giuseppe.

RICORSI

Collegio 1

Procedimento n. 10/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Felice Blando

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

Ricorso dell'A.S.C. Sporting Acicatena F.C. avverso delibera del Comitato Regionale Sicilia – L.N.D. dell'11.08.2020 pubblicata su C.U. n. 33 del 12.08.2020 che ha escluso la ricorrente per la stagione 2020/2021 dal Campionato di Eccellenza.

Con ricorso depositato a mezzo pec, in data 10.09.2020 e comunicato, in pari data sempre a mezzo pec, al Comitato Regionale Sicilia – L.N.D. l' A.S.C. Sporting Acicatena F.C., in persona del suo Presidente pro tempore sig. Fichera Camillo, impugna la delibera assunta dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia L.N.D. in data 11.08.2020 e pubblicata sul C.U. n. 33 del 12.08.2020 che ha disposto l'esclusione della odierna ricorrente dal Campionato di "Eccellenza" stagione sportiva 2020/2021 per non avere questa perfezionato l'iscrizione nei termini perentori di cui all'art. 28 lett. B) e C) del Regolamento della L.N.D. pubblicato sul C.U. n.1 del 2 luglio 2020.

Sostiene l'A.S.C. Sporting Acicatena F.C., in buona sintesi, che nel fare ciò il Consiglio Regionale avrebbe male interpretato le norme sopra richiamate avendo essa comunque ottemperato al versamento di quanto dovuto, sebbene in forma diversa da quanto previsto dalla normativa, per cui chiede, previo annullamento della predetta delibera, di essere ammessa, per la stagione sportiva 2020/2021, al campionato regionale di "Eccellenza".

Previa abbreviazione dei termini di comparizione, è stata fissata l'udienza di discussione odierna in cui è comparso il difensore della ricorrente che ha insistito nei motivi di ricorso illustrandoli oralmente.

Nessuno è comparso per il resistente Comitato Regionale sebbene abbia avuto regolarmente notificato sia il ricorso sia il provvedimento di fissazione dell'udienza.

In via preliminare, prima dell'esame di ogni questione di merito occorre stabilire se questo Tribunale Federale Territoriale sia competente "*ratione materiae*" in merito all'impugnazione di una delibera di una componente federale; tale questione è posta dalla stessa ricorrente che vorrebbe farla derivare dalla decisione n. 14/2019 assunta dal Collegio di Garanzia del C.O.N.I.

Proprio partendo dall'esame della suddetta decisione non può non rilevarsi come il caso sottoposto al Collegio di Garanzia del C.O.N.I., sopra richiamato, non riguardava in alcun modo i limiti della competenza di un Tribunale Federale Territoriale, bensì svolgeva il suo argomentare su ben altre e diverse questioni.

Il passaggio motivazionale compiuto dal Collegio di Garanzia del C.O.N.I. in cui sembrerebbe alludere ad una competenza del Tribunale Federale Territoriale a conoscere dell'impugnativa delle delibere assunte dai Comitati Regionali, altri non è che un "*obiter dictum*" privo di specifica rilevanza per il caso deciso e inserito in una più complessa ed articolata motivazione: di conseguenza privo di qualsiasi forza vincolante per questo

giudice.

In particolare, secondo il Collegio di Garanzia del C.O.N.I., la competenza del Tribunale Federale Territoriale discenderebbe dal disposto dell'abrogato art. 44 del G.G.S. il quale stabiliva che il TFT era competente per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato Regionale.

Questo Collegio, invero, non può che respingere l'assunto del Collegio di Garanzia del C.O.N.I. perché appare il frutto di un poco approfondito esame delle norme del Codice di Giustizia della FIGC.

Infatti, sebbene il comma 2 dell'abrogato art. 44 G.G.S. sia stato pedissequamente riportato nel comma 2 dell'art.138 G.G.S. attualmente in vigore, questo deve essere necessariamente letto e coordinato al comma 1 dell'art. 92 del G.G.S. il quale, a sua volta, individua in modo chiaro e inequivocabile le competenze del Tribunale Federale Territoriale: a) nei procedimenti instaurati dalla Procura Federale e alle altre materie previste dalle norme federali (quali quelle di cui al Capo IV del Titolo IV del G.G.S.); b) nella impugnazione da parte dei tecnici e dei tesserati non professionisti delle sanzioni non economiche loro irrogate dalle società (procedimenti che sono specificatamente regolati dai successivi artt. 93, 94 e 95 G.G.S.).

Il logico corollario che deriva dall'applicazione di queste chiare regole è che il Tribunale Federale Territoriale non ha alcuna competenza a conoscere dell'impugnazione delle delibere assunte dal Comitato Regionale.

Competenza, invece, che potrebbe individuarsi nel Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ai sensi del comma 4 dell'art. 87 del G.G.S. il quale stabilisce espressamente che:” *Le disposizioni di cui al presente articolo e all'art 86 (Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio federale n.d.r.) si applicano anche **alle delibere adottate dalle componenti federali, ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti***” (norma questa che ricalca pedissequamente il comma 5 dell'art.43 bis dell'abrogato C.G.S.).

Pertanto, in ragione delle superiori argomentazioni, il ricorso oggi proposto va senz'altro dichiarato inammissibile per difetto di competenza dell'adito Tribunale Federale Territoriale.

Né, alla luce delle pronunzie infra indicate, può affermarsi sussistere la competenza del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, come potrebbe implicitamente ricavarsi dalle doglianze della reclamante.

Infatti, con il ricorso introduttivo, la reclamante chiede l'annullamento della delibera assunta da una componente federale quale è il Comitato Regionale della L.N.D. per cui al procedimento in oggetto troverebbe applicazione, “*ratione materiae*”, il comma 4 dell'art. 87 del C.G.S. il quale prevede espressamente che le norme di cui al presente articolo e all'art. 86 si applicano anche alle delibere adottate dalle componenti federali ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti.

Orbene non emerge in alcun modo che la Lega Nazionale Dilettanti abbia previsto nel proprio Statuto o nei propri Regolamenti la competenza del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare e “*a fortiori*” di quello Territoriale a conoscere dell'impugnazione delle delibere dei propri organi sia nazionali che periferici, sicché la delibera del Comitato Regionale Sicilia – L.N.D., per espressa disposizione del richiamato comma 4 dell'art. 87

C.G.S., non può essere impugnata dinanzi a quest'Organo di Giustizia. L'orientamento di questo Collegio, peraltro, è conforme a quello più volte ribadito dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare. (cfr anche TFN – SD C.U. n.18 del 27.09.2016; C.U. n.91 del 29.05.2017 e C.U. n.70 del 11.06.2018).

Nondimeno, per come chiarito dalla Corte Federale di Appello con proprio parere, pubblicato con C.U. n.12/CFA del 10.12.2014, non sussiste un automatico adeguamento delle norme statutarie e regolamentari alle norme procedurali, ma occorre bensì una specifica delibera, che da quanto emerso dalla vicenda in esame è materialmente inesistente.

Di conseguenza anche per tale profilo e sulla base delle argomentazioni sopra espresse il ricorso non appare ammissibile.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale definitivamente decidendo dichiara inammissibile il ricorso proposto dall'A.S.C. Sporting Acicatena F.C. in persona del suo Presidente pro tempore sig. Fichera Camillo.

Ordina incamerarsi il versato contributo di accesso alla giustizia di € 1.000,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli artt. 51 co. 4.1 e 53 co. 5 C.G.S.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Collegio 2

Procedimento n. 11/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Felice Blando

Componente Dott. Pietroantonio Bevilacqua

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

Ricorso dell'A.S.D. A.C. Geraci avverso delibera del Comitato Regionale Sicilia – L.N.D. dell'11.08.2020 pubblicata su C.U. n. 33 del 12.08.2020 che ha escluso la ricorrente per la stagione 2020/2021 dal Campionato di Eccellenza.

Con ricorso depositato a mezzo pec, in data 10.09.2020 e comunicato, in pari data sempre a mezzo pec, al Comitato Regionale Sicilia – L.N.D. l' A.S.C. Sporting Acicatena F.C., in persona del suo Presidente pro tempore sig. Neglia Daniele Antonio, impugna la delibera assunta dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia L.N.D. in data 11.08.2020 e pubblicata sul C.U. n. 33 del 12.08.2020 che ha disposto l'esclusione della odierna ricorrente dal Campionato di "Eccellenza" stagione sportiva 2020/2021 per non avere questa perfezionato l'iscrizione nei termini perentori di cui all'art. 28 lett. B) e C) del Regolamento della L.N.D. pubblicato sul C.U. n.1 del 2 luglio 2020.

Sostiene l'A.S.D. A.C. Geraci, in buona sintesi, che nel fare ciò il Consiglio Regionale avrebbe male interpretato le norme sopra richiamate avendo essa comunque ottemperato al versamento di quanto dovuto, sebbene in forma diversa da quanto previsto dalla normativa, per cui chiede, previo annullamento della predetta delibera, di essere

ammessa, per la stagione sportiva 2020/2021, al campionato regionale di "Eccellenza".
Previa abbreviazione dei termini di comparizione, è stata fissata l'udienza di discussione odierna in cui è comparso il difensore della ricorrente che ha insistito nei motivi di ricorso illustrandoli oralmente.

Nessuno è comparso per il resistente Comitato Regionale sebbene abbia avuto regolarmente notificato sia il ricorso sia il provvedimento di fissazione dell'udienza.

In via preliminare, prima dell'esame di ogni questione di merito occorre stabilire se questo Tribunale Federale Territoriale sia competente "*ratione materiae*" in merito all'impugnazione di una delibera di una componente federale; tale questione è posta dalla stessa ricorrente che vorrebbe farla derivare dalla decisione n. 14/2019 assunta dal Collegio di Garanzia del C.O.N.I.

Proprio partendo dall'esame della suddetta decisione non può non rilevarsi come il caso sottoposto al Collegio di Garanzia del C.O.N.I., sopra richiamato, non riguardava in alcun modo i limiti della competenza di un Tribunale Federale Territoriale, bensì svolgeva il suo argomento su ben altre e diverse questioni.

Il passaggio motivazionale compiuto dal Collegio di Garanzia del C.O.N.I. in cui sembrerebbe alludere ad una competenza del Tribunale Federale Territoriale a conoscere dell'impugnativa delle delibere assunte dai Comitati Regionali, altri non è che un "*obiter dictum*" privo di specifica rilevanza per il caso deciso e inserito in una più complessa ed articolata motivazione: di conseguenza privo di qualsiasi forza vincolante per questo giudice.

In particolare, secondo il Collegio di Garanzia del C.O.N.I., la competenza del Tribunale Federale Territoriale discenderebbe dal disposto dell'abrogato art. 44 del G.G.S. il quale stabiliva che il TFT era competente per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato Regionale.

Questo Collegio, invero, non può che respingere l'assunto del Collegio di Garanzia del C.O.N.I. perché appare il frutto di un poco approfondito esame delle norme del Codice di Giustizia della FIGC.

Infatti, sebbene il comma 2 dell'abrogato art. 44 G.G.S. sia stato pedissequamente riportato nel comma 2 dell'art.138 G.G.S. attualmente in vigore, questo deve essere necessariamente letto e coordinato al comma 1 dell'art. 92 del G.G.S. il quale, a sua volta, individua in modo chiaro e inequivocabile le competenze del Tribunale Federale Territoriale: a) nei procedimenti instaurati dalla Procura Federale e alle altre materie previste dalle norme federali (quali quelle di cui al Capo IV del Titolo IV del G.G.S.); b) nella impugnazione da parte dei tecnici e dei tesserati non professionisti delle sanzioni non economiche loro irrogate dalle società (procedimenti che sono specificatamente regolati dai successivi artt. 93, 94 e 95 G.G.S.).

Il logico corollario che deriva dall'applicazione di queste chiare regole è che il Tribunale Federale Territoriale non ha alcuna competenza a conoscere dell'impugnazione delle delibere assunte dal Comitato Regionale.

Competenza, invece, che potrebbe individuarsi nel Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ai sensi del comma 4 dell'art. 87 del G.G.S. il quale stabilisce espressamente che: " *Le disposizioni di cui al presente articolo e all'art 86 (Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio federale n.d.r.) si*

applicano anche **alle delibere adottate dalle componenti federali, ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti**” (norma questa che ricalca pedissequamente il comma 5 dell’art.43 bis dell’abrogato C.G.S.).

Pertanto, in ragione delle superiori argomentazioni, il ricorso oggi proposto va senz’altro dichiarato inammissibile per difetto di competenza dell’adito Tribunale Federale Territoriale.

Né, alla luce delle pronunzie infra indicate, può affermarsi sussistere la competenza del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, come potrebbe implicitamente ricavarsi dalle doglianze della reclamante.

Infatti, con il ricorso introduttivo, la reclamante chiede l’annullamento della delibera assunta da una componente federale quale è il Comitato Regionale della L.N.D. per cui al procedimento in oggetto troverebbe applicazione, “*ratione materiae*”, il comma 4 dell’art. 87 del C.G.S. il quale prevede espressamente che le norme di cui al presente articolo e all’art. 86 si applicano anche alle delibere adottate dalle componenti federali ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti.

Orbene non emerge in alcun modo che la Lega Nazionale Dilettanti abbia previsto nel proprio Statuto o nei propri Regolamenti la competenza del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare e “*a fortiori*” di quello Territoriale a conoscere dell’impugnazione delle delibere dei propri organi sia nazionali che periferici, sicché la delibera del Comitato Regionale Sicilia – L.N.D., per espressa disposizione del richiamato comma 4 dell’art. 87 C.G.S., non può essere impugnata dinanzi a quest’Organo di Giustizia. L’orientamento di questo Collegio, peraltro, è conforme a quello più volte ribadito dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare. (cfr anche TFN – SD C.U. n.18 del 27.09.2016; C.U. n.91 del 29.05.2017 e C.U. n.70 del 11.06.2018).

Nondimeno, per come chiarito dalla Corte Federale di Appello con proprio parere, pubblicato con C.U. n.12/CFA del 10.12.2014, non sussiste un automatico adeguamento delle norme statutarie e regolamentari alle norme procedurali, ma occorre bensì una specifica delibera, che da quanto emerso dalla vicenda in esame è materialmente inesistente.

Di conseguenza anche per tale profilo e sulla base delle argomentazioni sopra espresse il ricorso non appare ammissibile.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale definitivamente decidendo dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’A.S.D. A.C. Geraci in persona del suo Presidente pro tempore sig. Negli Daniele Antonio.

Ordina incamerarsi il versato contributo di accesso alla giustizia di € 1.000,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli artt. 51 co. 4.1 e 53 co. 5 C.G.S.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 29 settembre 2020

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI